



11.04.2018

**Rapporto di attività annuale 2017
sull'attuazione della legge federale sulle
prestazioni di sicurezza private fornite
all'estero
(1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017)**

1. Introduzione

Da diversi decenni il settore della sicurezza privata conosce uno sviluppo importante e un grande dinamismo. Oltre alle attività più note – spesso evocate anche dalla stampa – come il sostegno alle operazioni delle forze armate o di sicurezza o la protezione delle persone, di recente hanno fatto la comparsa nuove forme di prestazioni, legate ad esempio all'utilizzo di tecnologie avanzate. A mutare è anche la tipologia delle imprese di sicurezza private: non sono più solo le imprese di sicurezza nel senso tradizionale del termine a essere sul mercato, ma anche altri attori, come uffici di consulenza e imprese industriali. Questo vivace panorama costituisce una sfida per gli Stati e le organizzazioni che operano per una regolamentazione di questo settore.

La consapevolezza a livello politico dei rischi legati a questo tipo di prestazioni è all'origine delle discussioni e delle iniziative prese per regolamentare meglio il settore. Sul piano internazionale la Svizzera ha svolto un ruolo di promotrice e ha assunto una funzione chiave nello sviluppo di due iniziative che mirano a incentivare il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani: il Documento di Montreux del 17 settembre 2008¹ e il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza del 9 novembre 2010 (Codice di condotta)².

La legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)³ è entrata in vigore il 1° settembre 2015. Essa intende contribuire a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, realizzare gli obiettivi della sua politica estera, preservare la neutralità svizzera e garantire il rispetto del diritto internazionale (art. 1 LPSP). A tale scopo sottopone la fornitura delle prestazioni di sicurezza private all'estero a un controllo tramite una notificazione obbligatoria e, se del caso, una procedura di esame.

Due sono i divieti imposti senza eccezioni dalla legge: da un lato, la partecipazione diretta a ostilità (art. 8 LPSP); dall'altro, la fornitura dalla Svizzera di prestazioni di sicurezza private che si presume saranno utilizzate dai destinatari per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo (art. 9 LPSP).

L'unità incaricata dell'attuazione e dell'interpretazione della legge (autorità competente) è la Sezione Servizi di sicurezza privati (SSSP) in seno alla Divisione politica di sicurezza della Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Il suo compito è applicare la legge e gestire le procedure amministrative introdotte con quest'ultima. Essa contribuisce inoltre a elaborare la politica afferente ai servizi di sicurezza privati e partecipa su scala nazionale e internazionale al dialogo sulle normative e sugli standard applicabili alle società di sicurezza private.

Conformemente all'articolo 37 LPSP, l'autorità competente è tenuta a redigere ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione del Consiglio federale; il rapporto è pubblicato sul sito internet del DFAE. Il presente rapporto fa riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.

¹ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/diritto-internazionale-umanitario/societa-militari-sicurezza-private/documento-di-montreux.html>

² www.icoca.ch

³ RS 935.41

2. Attuazione della LPSP

Il compito principale dell'autorità competente è applicare la legge e gestire le procedure amministrative introdotte con quest'ultima.

2.1 Informazione e sensibilizzazione

Nell'anno in rassegna, l'autorità competente ha portato avanti il suo lavoro di informazione e di sensibilizzazione rivolto alle imprese potenzialmente interessate dalla legge. Come in passato, questo lavoro di informazione ha visto coinvolte anche le associazioni del settore; ad esempio l'Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (VSSU), per le imprese che forniscono prestazioni soprattutto nell'ambito della protezione delle persone, della guardia di beni e di immobili o del servizio d'ordine.

Gli scambi istituiti dall'autorità competente con vari servizi della Confederazione, in particolare con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), e con diverse polizie cantonali sono stati rafforzati. Inoltre sono stati allacciati nuovi contatti con la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI) per il trattamento di questioni legate alla cyber-sicurezza e la verifica di quanto alcuni tipi di prestazioni in questo settore siano toccati dalla LPSP.

Per accedere a un numero più consistente di imprese e informarle sugli obblighi connessi all'attuazione della LPSP, l'autorità competente ha partecipato alla terza Giornata dedicata ai controlli all'esportazione, organizzata dalla SECO. In questa occasione ha presentato la LPSP e i suoi obiettivi, come pure le procedure di collaborazione con la SECO.

2.2 Interpretazione

La LPSP dà solo una definizione generale delle entità interessate e delle prestazioni di sicurezza private che rientrano nel suo campo di applicazione (art. 2 e art. 4 lett. a LPSP). Di conseguenza, fin dalla sua istituzione e prima ancora dell'entrata in vigore della legge, l'autorità competente si è fissata l'obiettivo di precisare le definizioni contenute nella LPSP. Nell'anno in rassegna, l'autorità competente ha continuato a consolidare la sua prassi relativa al campo d'applicazione della LPSP e al concetto di prestazioni di sicurezza private.

La *Guida alla LPSP* precisa le definizioni che figurano nella legge e fornisce indicazioni in merito alla notificazione e alla procedura di esame delle attività considerate dalla legge. L'aggiornamento della guida è stato avviato nel 2017; la terza edizione sarà pubblicata sul sito web dell'autorità competente⁴ nel corso del 2018.

È anche avvenuta una revisione della convenzione tra la Direzione politica e la SECO relativa alla procedura di coordinamento e di notificazione unitaria per le prestazioni di sicurezza private legate ad affari conclusi con l'estero nell'ambito del materiale bellico, dei beni militari e dei beni a duplice impiego. Alcune indicazioni pratiche riguardanti questa procedura figurano nel *Promemoria relativo alla LPSP*⁵ curato dall'autorità competente.

L'autorità competente ha intrattenuto scambi con molte nuove imprese le cui attività possono rientrare nel campo di applicazione della LPSP. Per alcune di queste imprese, l'autorità competente è giunta alla conclusione che la legge non è applicabile. Per le altre ha invece concluso che la LPSP è applicabile alle loro attività o potrebbe esserlo in futuro.

⁴ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/politica-sicurezza/bundesgesetz-ueber-die-im-ausland-erbrachten-privaten-sicherheit.html>

⁵ https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/merkblatt-verhaeltnis-bps_IT.pdf

2.3 Requisiti di formazione per il personale delle imprese di sicurezza private

La LPSP esige che il personale delle imprese assoggettate alla legge abbia ricevuto una formazione adeguata all'esercizio dell'attività prevista (art. 14 cpv. 2 lett. b). Per rispondere alle esigenze di chiarimenti espresse dalle imprese al riguardo, sono stati elaborati requisiti di formazione relativi al diritto internazionale umanitario e ai diritti umani destinati al personale delle imprese di sicurezza private. Pensati in maniera modulare, questi requisiti si pongono come guida alle imprese per la formazione del loro personale, a seconda dello specifico campo di attività. I requisiti sono stati sottoposti a consultazione presso gli ambienti interessati e discussi nel quadro di una tavola rotonda organizzata dall'autorità competente cui hanno partecipato alcuni rappresentanti del settore della sicurezza privata e della società civile.

I requisiti di formazione sono stati pubblicati alla fine del 2017⁶ e diffusi presso le imprese le cui attività rientrano o potrebbero rientrare nella LPSP. Nella prima metà del 2018 l'autorità competente organizzerà alcuni colloqui con le imprese interessate per chiarire come attuare al meglio i requisiti di formazione.

2.4 Impegno sul piano internazionale

Sul piano internazionale l'autorità competente partecipa al dialogo sulle norme nazionali e internazionali applicabili alle imprese militari e di sicurezza private e al dialogo sui meccanismi di controllo sulle loro attività. L'autorità competente ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro dell'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (International Code of Conduct Association, ICoCA) incaricato della certificazione. In seno al gruppo, ha caldeggiato gli sforzi volti a garantire meccanismi di adesione accessibili al maggior numero di imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal domicilio⁷. Ha partecipato attivamente all'Assemblea generale 2017 dell'ICoCA, tenutasi a Ginevra, durante la quale sono state prese decisioni in merito⁸.

Sempre a Ginevra, l'autorità competente ha presenziato alla terza seduta plenaria del Forum del Documento di Montreux⁹. Il forum ha principalmente lo scopo di sostenere l'attuazione del Documento di Montreux facilitando il dialogo sulle buone pratiche, le lezioni apprese e le sfide da affrontare in materia di regolamentazione delle imprese di sicurezza privata. Inoltre, punta a incoraggiare il maggior numero di Stati e di organizzazioni internazionali a promuovere il contenuto del Documento di Montreux. L'autorità competente ha partecipato alle riunioni di gruppi e condiviso le proprie esperienze in materia di attuazione dei principi esposti nel Documento di Montreux.

L'autorità competente ha preso parte alla sesta riunione del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite incaricato di esaminare la possibilità di elaborare un quadro internazionale per la regolamentazione, la supervisione e il controllo delle attività delle società militari e di sicurezza privata. Segue inoltre con interesse i lavori del *Gruppo di lavoro sull'impiego di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e ostacolare l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione*.

L'autorità competente è stata anche invitata a partecipare alla riunione di esperti organizzata dall'Università di Utrecht sul tema *Accountability and International Business Operations: Providing Justice for Corporate Violations of Human Rights, Labor and Environmental Standards*. In questa occasione ha informato i partecipanti sull'esperienza della Svizzera in materia di regolamentazione dei servizi di sicurezza privati.

⁶ https://www.dfae.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/Ausbildungsanforderungen-BPS_fr.pdf

⁷ Informazioni approfondite sulla nuova procedura di adesione transitoria si trovano all'indirizzo seguente:

https://www.icoca.ch/sites/default/files/uploads/Amendment%20to%20AoA%20-%20Transitional%20Membership_Exploratory%20note%20for%20website%20PDF.pdf

⁸ Il verbale dell'Assemblea generale 2017 dell'ICoCA è disponibile all'indirizzo seguente:

<https://www.icoca.ch/sites/default/files/resources/ICoCA%202017%20AGA%20Minutes.pdf>

⁹ Altre informazioni relative alla terza seduta plenaria del Forum del Documento di Montreux si trovano nel Chair's Summary: <http://www.mdforum.ch/pdf/2017-06-20-Chairs-Summary-3rd-meeting.pdf>

2.5 Contatti con i media

Durante il periodo in rassegna l'autorità competente è stata sollecitata una decina di volte dalla stampa scritta, dai media elettronici svizzeri e dagli ambienti interessati. Le domande riguardavano sia lo stato di attuazione della LPSP in generale, sia casi specifici di imprese svizzere attive nel settore.


3. Statistiche

3.1 Cifre

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, 24 imprese hanno presentato all'autorità competente 459 dichiarazioni (2015/2016: 316¹⁰). In due casi si è trattato di notificazioni riguardanti l'impresa come tale, senza menzione di attività specifiche. In 457 casi (2015/2016: 306) si è trattato di notificazioni concernenti l'esercizio di una prestazione di sicurezza privata.

Al 31 dicembre 2017 le notificazioni sottoposte all'autorità competente per prestazioni di sicurezza privata (ai sensi dell'art. 4 lett. a e b LPSP) erano ripartite come segue:

Notificazioni 2017



¹⁰ Il periodo in esame precedente andava dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016.

Le notificazioni si suddividono essenzialmente in tre gruppi di prestazioni di sicurezza: 279 attività (2015/2016: 114) hanno riguardato la protezione di persone e la guardia di beni e immobili in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 1 e 2 LPSP). Con 109 notificazioni (2015/2016: 115), le attività di informazione (art. 4 lett. a n. 9 LPSP) hanno costituito un secondo settore importante, mentre un terzo gruppo (50 notificazioni, 2015/2016: 59) era rappresentato da prestazioni riguardanti il sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza, la gestione e manutenzione di sistemi d'arma e la consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6-8 LPSP).

L'autorità competente ha aperto 18 procedure di esame ai sensi dell'articolo 13 LPSP. In 13 casi l'attività dichiarata ha potuto essere avviata. In altri tre casi l'impresa ha ritirato la notificazione a seguito dell'apertura della procedura di esame e ha rinunciato a esercitare l'attività prevista. In due casi l'autorità ha vietato l'attività notificata.

I due casi per i quali la procedura si è conclusa con un divieto riguardavano attività di sostegno logistico a forze armate o di sicurezza in Medio Oriente. Nello specifico, in un caso il rischio che la prestazione notificata fosse utilizzata dalle autorità del Paese interessato per commettere violazioni dei diritti umani ha motivato il divieto; nell'altro caso, il divieto si fonda su considerazioni relative alla stabilità della regione. Non sono stati inoltrati ricorsi contro la decisione dell'autorità competente.

Nel trattare le notificazioni ricevute, e in particolare nei casi di procedura di esame, l'autorità competente ha regolarmente scambiato informazioni con altre autorità federali (art. 28 LPSP). Non vi è stata per contro alcuna procedura di assistenza amministrativa tra autorità svizzere e autorità estere (art. 29 LPSP).


Durante il periodo preso in esame, l'autorità competente non ha avuto informazioni riguardo a imprese attive in aree di conflitto o in ambienti complessi le cui prestazioni potessero rappresentare violazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 LPSP.

Durante lo stesso periodo, non è stata pronunciata alcuna delle sanzioni previste agli articoli 21-27 LPSP.

Dall'entrata in vigore della LPSP, il 1° settembre 2015, e fino al 31 dicembre 2017, 44 imprese hanno presentato una notificazione conformemente all'articolo 10 LPSP. Il numero complessivo di notificazioni sottoposte all'autorità competente dal 1° settembre 2015 per prestazioni di sicurezza privata, ai sensi dell'articolo 4 lettere a e b LPSP, ammonta a 763.

La tabella che segue mostra l'evoluzione delle notificazioni relative ai tre gruppi principali di prestazioni per i periodi 1° settembre 2015 – 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.

Gruppi principali di prestazioni (evoluzione)



Tra il 1° settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e l'anno attualmente in rassegna si osserva un aumento sensibile delle notificazioni relative alle prestazioni di sicurezza privata negli ambiti della protezione di persone e della guardia di beni e immobili in un ambiente complesso, il cui numero è più che raddoppiato. L'aumento è riconducibile essenzialmente a prestazioni standardizzate e ricorrenti, di portata limitata, che rientrano tipicamente in questi due campi di prestazione.

Per quel che riguarda i due gruppi di prestazioni relativi alle attività di informazione e alle attività a favore di forze armate o di sicurezza, il volume delle notificazioni non ha mostrato variazioni significative.

3.2 Tendenze


Si può osservare una certa costanza nella ripartizione delle attività che sono state oggetto di una notificazione presso l'autorità competente. Dall'entrata in vigore della LPSP la maggior parte delle attività dichiarate si è concentrata nei tre gruppi di prestazioni menzionati al punto 3.1.

La tipologia dei profili delle imprese sinora interessate dalla LPSP non è praticamente cambiata tra un periodo in rassegna e l'altro. Questi profili possono variare notevolmente a seconda del settore di attività. Ad esempio, le imprese di sicurezza private che eseguono

mandati nel campo della protezione delle persone o della guardia di beni sono imprese di sicurezza nel senso usuale del termine, generalmente di piccole dimensioni e con un numero di collaboratori estremamente ridotto. Esse forniscono prestazioni che corrispondono alla definizione di servizi di sicurezza data dal Codice di condotta¹¹. Il volume delle loro attività e la localizzazione geografica possono variare da un anno all'altro, a seconda delle circostanze. Nel settore dell'*intelligence* privata operano soprattutto agenzie investigative, attive nella maggior parte dei casi in campo economico. Le imprese che forniscono prestazioni nell'ambito del sostegno logistico, della manutenzione di sistemi d'arma e della consulenza e formazione del personale di forze armate o di sicurezza sono soprattutto industrie del settore del materiale da guerra e dei beni a duplice impiego, le cui dimensioni possono variare fortemente.

A livello geografico si osserva una concentrazione delle attività sottoposte alla legge nell'Africa del Nord e in Medio Oriente – dove si è svolta circa la metà delle attività notificate dall'entrata in vigore della LPSP – nonché in Europa e in Asia centrale.

Ripartizione geografica delle attività (1° settembre 2015 - 31 dicembre 2017)



NA = riguarda più Paesi

¹¹ Il Codice di condotta definisce i servizi di sicurezza come guardia e protezione di persone e oggetti (convogli, impianti, alcuni siti, edifici e altri luoghi armati o non armati), o qualsiasi altra attività per la quale il personale dell'impresa deve portare o utilizzare un'arma nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Autorità federali che usufruiscono dei servizi di imprese di sicurezza per compiti di protezione all'estero

Il DFAE continua a impegnarsi affinché, nelle regioni in cui nessuna o poche imprese sono affiliate all'ICoCA, i prestatori di servizi privati di sicurezza aderiscano a questa associazione. Le rappresentanze svizzere sono esortate a informare le imprese con mandato di sorveglianza che le sedi della rete esterna svizzera che operano in un ambiente complesso possono rivolgersi solo a imprese affiliate all'ICoCA. Al di fuori degli ambienti complessi si continua a consigliare alle rappresentanze di scegliere fornitori privati di servizi di sicurezza che fanno parte dell'ICoCA.

L'autorità competente, insieme al Centro di gestione delle crisi (KMZ), esamina quattro volte all'anno l'elenco degli ambienti complessi tenendo conto degli sviluppi della situazione nei vari Paesi e regioni. L'esperienza ha mostrato che l'applicazione delle nuove disposizioni ha provocato oneri supplementari o posto particolari sfide solo in un numero esiguo di rappresentanze.

In un Paese dell'America centrale, considerato ambiente complesso, dopo alcuni negoziati l'impresa di sicurezza di cui fino a quel momento si era servita la rappresentanza svizzera ha espresso per iscritto nel contratto l'intenzione di aderire all'ICoCA entro un anno. Tuttavia, in seguito l'impresa di sicurezza ha scaricato le proprie responsabilità sulla casa madre negli Stati Uniti, la quale ha infine comunicato di non intendere aderire all'ICoCA. La rappresentanza sul posto mantiene provvisoriamente il rapporto contrattuale con l'impresa in base all'art. 18 dell'ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP¹²), e sta esaminando altre possibili opzioni.

In un Paese del Medio Oriente sono in corso colloqui per convincere l'organizzazione non governativa che si occupa della sicurezza in loco per i pochi viaggi di servizio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a entrare a far parte dell'ICoCA. Oltre a servizi di trasporto e di protezione individuale non armata, l'organizzazione fornisce soprattutto servizi negli ambiti dell'analisi dei rischi e della consulenza di sicurezza relativi ai viaggi di servizio «in-out». L'organizzazione ha già espresso l'intenzione di aderire all'ICoCA. A causa delle risorse limitate dell'organizzazione non governativa, il DFAE accompagna il processo di adesione e lo sostiene nei limiti delle sue possibilità.

Un esempio positivo da ricordare è quello di un Paese dei Caraibi, dove nel marzo 2017 l'impresa incaricata della vigilanza della cancelleria, della residenza e degli edifici di servizio della rappresentanza è diventata membro dell'ICoCA su consiglio della rappresentanza.

L'OPSP prevede un periodo transitorio per i contratti in corso che non soddisfano i requisiti della LPSP. Poiché il periodo transitorio scade il 1° settembre 2018, al momento mancano esperienze pratiche conclusive e non è ancora possibile escludere ripercussioni future per le rappresentanze svizzere in ambienti complessi.

¹² RS 935.411

5. Nuove forme di prestazioni

Quello della sicurezza privata è un settore in piena trasformazione, profondamente diverso da quello del periodo post decolonizzazione o delle guerre in Afghanistan e in Iraq. Nelle loro operazioni, le forze armate e di sicurezza fanno sempre più ricorso a sistemi d'arma complessi che necessitano di una vasta esperienza tecnica. In tutto il mondo, questa esperienza è fornita spesso dalle imprese attive nel campo della sicurezza privata o nell'industria delle armi.

L'impiego di droni, il ricorso a sistemi d'arma autonomi o semiautonomi o ancora le tecnologie impiegate nel campo della cyber-sicurezza rappresentano situazioni in cui la domanda di prestazioni di sicurezza private è in continuo aumento. Ad esempio, sempre più imprese attive nel campo della cyber-sicurezza propongono formazioni o consulenza alle forze armate o di sicurezza al fine di rendere sicuri i loro sistemi informatici ed evitare il rischio di cyber-attacchi.

L'autorità competente segue da vicino questi sviluppi in Svizzera e nel resto del mondo e vuole stimolare una riflessione e un dialogo sul tema partecipando a conferenze, riunioni e gruppi di lavoro di esperti.

6. Conclusioni e prospettive

L'autorità competente ritiene che il bilancio del secondo anno di attuazione della LPSP sia positivo. L'importanza del meccanismo di controllo delle prestazioni di sicurezza all'estero introdotto dalla LPSP e il ruolo pionieristico assunto dalla Svizzera in questo contesto sono oramai sempre più riconosciuti. Con l'adozione della LPSP la Svizzera ha introdotto una soluzione innovativa alla complessa situazione generata dall'attività delle imprese di sicurezza private all'estero.

Gli incontri informativi e di sensibilizzazione organizzati dall'autorità competente sono stati estesi ad altre imprese e hanno permesso di aumentare la consapevolezza degli obblighi legati all'attuazione della LPSP.

Per quanto riguarda il 2018, l'autorità competente intende consolidare il processo di attuazione della LPSP, in particolare ottimizzando i meccanismi di coordinamento e informazione reciproca istituiti con la SECO, e aggiornare la *Guida alla LPSP*. Punterà inoltre a ridurre le incertezze legate ai possibili effetti delle legislazioni straniere sulla LPSP. Si tratta di legislazioni nei settori della difesa e del trasferimento delle tecnologie militari che possono limitare l'influenza delle case madri svizzere sulle loro filiali all'estero nonché il loro accesso alle informazioni relative alle attività delle filiali. In collaborazione con la Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, l'autorità competente si occuperà di esaminare gli eventuali conflitti che potrebbero sorgere tra l'obbligo di notificazione previsto dalla LPSP e le disposizioni delle citate legislazioni.

L'autorità competente si prefigge inoltre l'obiettivo di contribuire a una migliore *governance* nell'ambito della sicurezza privata sia in Svizzera che a livello internazionale. A questo scopo continuerà a impegnarsi per una migliore diffusione degli obiettivi e dei contenuti della LPSP e a sostenere gli sforzi fatti dalla Confederazione per giungere a un miglior inquadramento delle attività delle imprese che forniscono prestazioni di sicurezza private. Facendo leva sull'esperienza pionieristica della Svizzera e sulla sua competenza in materia di *soft law*, si adopererà per l'adozione di regole e standard in questo ambito da parte di altri Stati e organizzazioni internazionali, come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

L'autorità competente continuerà a raccogliere le sfide a venire, come quelle relative all'avvento delle nuove tecnologie o alla crescente importanza dello sfruttamento del cyberspazio. Grazie all'esperienza maturata in quanto autorità incaricata dell'attuazione della LPSP, intende sviluppare una visione aggiornata del settore della sicurezza privata, del suo dinamismo e delle questioni che esso solleva.

Sezione Servizi di sicurezza privati

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione politica DP
Divisione Politica di sicurezza DPS

Effingerstrasse 27, 3003 Berna

Tel. +41 58 464 69 88

spsd@eda.admin.ch

<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/politica-sicurezza/bundesgesetz-ueber-die-im-ausland-erbrachten-privaten-sicherheit.html>